

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6046 di Mercoledì 25 marzo 2026

RENTRI: cancellazione obbligatoria entro il 30 marzo

I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI devono presentare la pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026, secondo la Legge 199/2025. Come effettuare la cancellazione?

Come già anticipato in un precedente articolo, il portale **RENTRI** ha comunicato che i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale, secondo le modifiche introdotte dalla **Legge 30 dicembre 2025, n. 199**, devono inoltrare una richiesta di cancellazione **entro il primo trimestre del 2026**. La scadenza e le categorie interessate erano già state illustrate in [RENTRI: scadenze e obblighi per il FIR digitale e le categorie escluse](#).

Scadenza per la pratica di cancellazione

A seguito della pubblicazione della Legge n. 199/2025 nella **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025**, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, i soggetti esclusi dall'iscrizione devono trasmettere la pratica di cancellazione tramite il portale **RENTRI** entro il **30 marzo 2026**.

Effetti e modalità della cancellazione

RENTRI chiarisce che la cancellazione richiesta dai soggetti esclusi produce **effetto immediato**, poiché non rientra nelle ipotesi "ordinarie" disciplinate dall'art. 12, commi 6 e 7, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che regolano invece la cancellazione volontaria o quella per perdita dei requisiti nell'anno solare precedente (con efficacia dall'anno successivo).

Se la domanda di cancellazione viene presentata **dopo il 30 marzo 2026**, si applicano le regole generali dell'art. 12 del D.M. 59/2023: l'effetto della cancellazione decorrerà dall'anno solare successivo anziché immediatamente.

È inoltre precisato che **non sono previsti rimborsi** per contributi o diritti già versati.

Pubblicità

Esclusioni dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

La **Legge 199/2025**, sostituendo il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, individua quali operatori devono iscriversi al Registro elettronico nazionale:

Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o operano come commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, per i rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3.

Sono **esclusi** dall'obbligo di iscrizione:

1. **ConSORZI o sistemi di gestione**, in forma individuale o collettiva, ai sensi dell'art. 237, comma 1;
2. **Produttori di rifiuti** soggetti alle disposizioni dell'art. 190, commi 5 e 6.

Soggetti ricadenti nell'art. 190, comma 5

- Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con volume d'affari annuo ≥ 8.000 ?;
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≥ 10 dipendenti (già precedentemente esclusi).

Gli operatori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti rimangono obbligati solo quando operano in qualità di produttori.

Soggetti ricadenti nell'art. 190, comma 6

- Imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati (EER 18.01.03*);
- Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati come ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, se già iscritti, dovranno presentare la **pratica di cancellazione tramite l'area operatori del portale RENTRI**. In caso contrario, saranno considerati iscritti **volontariamente** al Registro.

Come effettuare la cancellazione dal RENTRI?

1. Accedere al portale RENTRI

- Collegarsi al sito ufficiale del **Registro Elettronico Nazionale per il Trattamento dei Rifiuti (RENTRI)**.
- Effettuare il **login** tramite le credenziali dell'operatore o tramite SPID/CIE/CNS se previsto.

2. Accedere all'area operatori

- Dal menù principale, selezionare "**Area Operatori**" o la sezione dedicata alla **gestione delle iscrizioni**.
- Verificare il proprio profilo e i dati registrati, accertandosi che l'iscrizione corrisponda alla categoria ora esclusa dall'obbligo.

3. Avviare la pratica di cancellazione

- Nella sezione "**Cancellazione iscrizione**", scegliere il tipo di richiesta corrispondente all'esclusione normativa (Legge 199/2025, comma 3-bis art. 188-bis D.Lgs. 152/2006).
- Compilare il modulo elettronico indicando i dati richiesti, come:
 - ◆ ragione sociale / nome operatore
 - ◆ codice fiscale / partita IVA
 - ◆ categoria di esclusione (art. 190 comma 5 o 6, art. 237 comma 1, ecc.)

4. Allegare eventuale documentazione

- Allegare eventuali documenti richiesti per dimostrare l'appartenenza alle categorie escluse (ad esempio: certificazioni di impresa agricola, codice ATECO, documentazione interna).

5. Controllo e invio della pratica

- Verificare attentamente tutti i dati inseriti.
- Inviare la pratica tramite il portale.
- Una volta inviata correttamente, **la cancellazione avrà effetto immediato** se la domanda è presentata entro il **30 marzo 2026**, come previsto dalla Legge 199/2025.

6. Ricevuta e conferma

- Dopo l'invio, il portale genererà una **ricevuta elettronica** o un **PDF di conferma** della cancellazione.
- Conservare la ricevuta come prova dell'avvenuta cancellazione, utile in caso di verifiche o controlli futuri.

Nota importante

- Se la pratica viene inviata **dopo il 30 marzo 2026**, la cancellazione seguirà le regole ordinarie dell'art. 12 del D.M. 59/2023, con effetto dall'anno solare successivo.
- Non è previsto alcun rimborso dei contributi o dei diritti già versati.

RXY



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it